



## STATUTO

Di Digital Bros S.p.A.

(Con Modifiche a seguito di delibera approvate, in sede straordinaria,  
dall'assemblea dei soci del 27 ottobre 2011)

### DENOMINAZIONE=OGGETTO=SEDE=DURATA

Art. 1) La società si chiama:

"DIGITAL BROS S.p.A."

Art. 2) 1. La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione nonché la vendita all'ingrosso, al dettaglio, direttamente e/o indirettamente, anche tramite società controllate e/o partecipate, in Italia e nel mondo, attraverso l'attività di agenti e di rappresentanti di commercio, anche per corrispondenza e a mezzo di strumenti telematici, la grande distribuzione, i sistemi di commercio elettronico, di prodotti e servizi di intrattenimento tra cui i software per uso personal computer e consolle ed i relativi accessori (quali, titolo non esaustivo, schede meccanografiche, dischi, DVD, CD, film, nastri, supporti magnetici) e di prodotti multimediali in genere.

Inoltre la società potrà realizzare, commercializzare nonché vendere, direttamente e/o indirettamente, anche tramite società controllate e/o partecipate, sugli stessi supporti e attraverso gli stessi canali di distribuzione, prodotti editoriali diversi dai quotidiani e dai periodici a questi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni.

Tali prodotti potranno essere realizzati su qualunque supporto multimediale di futura realizzazione.

2. La società ha altresì per oggetto la prestazione diretta e/o indiretta, anche tramite società controllate e/o partecipate, di servizi per i privati e/o per le imprese, da realizzarsi e diffondersi attraverso le reti elettroniche e telematiche, mediante la creazione e la gestione di appositi portali Internet ed altre idonee piattaforme tecnologiche. I predetti servizi intesi alla creazione, promozione ed incremento di una comunità virtuale quale luogo di riferimento e di scambio di comunicazioni nel settore dell'intrattenimento consistono a titolo esemplificativo:

(a) nella messa a disposizione degli utenti (persone fisiche, persone giuridiche) di punti di incontro virtuale ove tali utenti possano interagire e comunicare ovunque nel mondo, fornendo tutti i connessi servizi di logistica, distribuzione e mediazione;

(b) nei servizi internet (quali i collegamenti alla rete, registrazione su motori di ricerca, inserimento di directories e simili);

(c) servizi gestionali software, anche in outsourcing;

il tutto nei limiti consentiti dalla legge alle società di capitali, tenuto conto della normativa di settore applicabile.

3. La società avrà altresì per oggetto la realizzazione, la produzione e la diffusione di programmi televisivi, direttamente e/o indirettamente, anche tramite società controllate e/o partecipate, nonché la diffusione di servizi di telecomunicazione in genere, ai sensi e nel rispetto della normativa di settore applicabile ed in particolare della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni.

Ai fini di cui sopra la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, compresa la vendita per corrispondenza di beni e/o di servizi compresi nell'attività sociale, nonché operazioni

industriali e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con la precisazione che l'attività finanziaria potrà quindi essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale all'attività principale, comunque non nei confronti del pubblico.

Ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto sociale e perciò in via del tutto strumentale al medesimo, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende aventi oggetto analogo od affine al proprio, nonché prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte da terzi, escluso per tali ambiti di attività ogni rapporto con il pubblico.

Art. 3) La società ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, centri tecnici e di servizio. Il Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di trasferire l'indirizzo della sede legale della Società purché nell'ambito del territorio italiano.

Art. 4) Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 5) La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

## CAPITALE

Art. 6) Il capitale è di euro 5.644.334,80 (cinquemilioneisicentoquarantaquattromilatrecentotrentaquattro virgola ottanta) interamente versato suddiviso in n. 14.110.837= azioni da nominali euro 0,4 (zero virgola quattro) cadauna.

I versamenti in denaro fatti dai soci della società a titolo di finanziamento possono essere effettuati:

- (a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- (b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto e restituzione.

Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. In caso di aumento del capitale, i conferimenti potranno essere effettuati sia in denaro sia in beni in natura o crediti, secondo quanto previsto dall'art. 2342 cod. civ..

Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge e dello statuto.

L'Assemblea straordinaria può conferire delega agli amministratori al fine di aumentare in una o più volte il capitale sociale per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, fino all'ammontare determinato nell'ambito della delibera stessa di delega. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle delibere di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441, del codice civile, nel rispetto di quanto disposto dal comma sesto dello stesso art. 2441. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato con esclusione del diritto di opzione, sempre ai sensi dell'articolo 2441 comma quarto del codice civile, da parte dell'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, se delegato, nei limiti del 5% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile. L'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di speciali categorie di azioni.

Art. 7) Le azioni della società sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelta e spese dell'azionista. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Le azioni sono liberamente trasferibili con osservanza delle vigenti norme di legge.

Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti di voto ai loro titolari e ciascuna di esse dà diritto ad un voto. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione la norma dell'art. 2347 cod.civ..

La Società avrà facoltà di emettere azioni di categorie diverse (quali, a titolo esemplificativo, azioni

privilegiate, azioni di risparmio, etc.) nonché obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrants, a norma e con le modalità di legge.

I soci devono effettuare versamenti per le azioni nei termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti

#### ASSEMBLEA

Art. 8) L'assemblea, ordinaria e straordinaria, si riunisce nei casi e nei modi di legge, presso la sede od in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni ove ricorrano le condizioni previste dall'art 2364, comma 2.

Art. 9) L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 25.

Art. 10) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata nei termini di legge e con le altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.

L'avviso di convocazione, comunque pubblicato sul sito internet della società, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.

Le assemblee ordinaria e straordinaria prevedono di norma il ricorso a convocazioni successive alla prima. Il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che le assemblee ordinaria e/o straordinaria si tengano in un'unica convocazione.

Art. 11) Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio di diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario devono pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle norme di legge pro-tempore vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i termini previsti dal comma precedente, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Art. 12) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, a' sensi di legge.

La delega può essere notificata alla Società anche mediante messaggio di posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Art. 13) L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza, da persona eletta dalla stessa assemblea.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non azionista, eletto dai presenti su proposta del presidente.

Nei casi di legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 14) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Le Assemblee sono altresì convocate :

- dal collegio sindacale o da almeno due membri di questo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione (Art. 151 T.U.).
- su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale; nella domanda devono essere individuati gli argomenti da trattare, secondo quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

Art. 15) Spetta al presidente dell'assemblea, che a tal fine può avvalersi di appositi incaricati, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea, verificare la regolarità della costituzione, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 16) La società è amministrata da un Consiglio di amministratori composto da cinque a undici membri.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina, ne determina il numero e la durata.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza, come sopra definito, in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo degli amministratori che in base alla normativa vigente devono possedere tale requisito.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino una percentuale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche;
- i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente;
- la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista. Detta certificazione dovrà essere presentata entro il termine e con le modalità di legge.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato che soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A tal fine non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero

consiglio di amministrazione l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica devono con urgenza convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. In tal caso il consiglio decaduto rimarrà in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

#### NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17) Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Art. 18) Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, ed eventualmente all'estero, purché in uno stato membro dell'Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata, lettera consegnata a mano, posta elettronica (e-mail) telefax o telegramma, da spedire almeno quattro giorni prima o, in caso di urgenza, con telefax o telegramma da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero individualmente da ciascun membro dello stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o all'estero, designate nell'avviso di convocazione. La riunione del Consiglio di Amministrazione convocata dal Collegio Sindacale o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente nomina un Segretario della riunione, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 19) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri ed, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi.

Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e quindi ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea.

Può quindi, tra l'altro, acquistare, permutare, vendere mobili ed immobili, conferirli in società, assumere partecipazioni e interessenze per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 2 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari in genere, rinunciare ad ipoteche legali anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, compiere qualsiasi operazione bancaria, finanziaria e cambiaria.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 2365, 2° comma, cod. civ. la competenza a deliberare:

- a) le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- b) la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
- c) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;

L'attribuzione all'organo amministrativo delle predette materie di cui all'art 2365 2° comma cod. civ. non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Esso ha pure la facoltà di nominare direttori e di deliberare la nomina di procuratori per singoli atti o

categorie di atti.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, eventualmente con la qualifica di consigliere delegato.

La carica di Presidente e di consigliere delegato possono essere riunite nella stessa persona.

Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo determinando il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. Può altresì istituire al proprio interno Comitati con funzioni di studio e di proposta di specifiche materie. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il consiglio di amministrazione, anche attraverso il presidente o gli amministratori delegati, riferisce, con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche mediante nota scritta indirizzata al Presidente del collegio sindacale con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.

Art. 21) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente od a chi ne fa le veci.

La rappresentanza spetta anche all'amministratore delegato.

Art. 22) Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di Ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare loro indennità e compensi di altra natura, sia in misura fissa sia in rapporto agli utili. Il riparto di tali compensi tra i Consiglieri viene stabilita con deliberazione del Consiglio stesso. Il Consiglio può inoltre stabilire la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale.

**DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI.**

Art. 24)

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

Il preposto dovrà possedere:

- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;
- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Art. 25) Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste dei candidati, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino una percentuale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. .

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nella lista candidati per i quali, ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti, anche inerenti al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa anche regolamentare. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con la quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista. Detta certificazione dovrà essere presentata entro il termine e con le modalità di legge.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, un membro effettivo ed uno supplente,

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Qualora venga presentata una sola lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa. e la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente, necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, salvo il rispetto del principio di cui al terzo comma.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge.

Le funzioni, i doveri e la durata dell'incarico di revisione legale dei conti sono quelli stabiliti dalla legge.

## BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 26) Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.  
Entro i termini e con le forme di legge, sarà compilato il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 27) Gli utili netti emergenti dal bilancio, previa deduzione, almeno nei limiti di cui all'art. 2430 del C.C. del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme stabilite dall'art 2433 bis del cod. civ..

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

#### SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.

Art. 29) Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

ABRAMO GALANTE  
ARRIGO ROVEDA Sigillo